



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Il Presidente

DECRETO N. 87/X DEL 12 OTTOBRE 2017

**Oggetto:** *designazione di due membri del consiglio direttivo dell'Ente regionale Roma Natura.*

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 55;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, che disciplina, tra l'altro, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione delle aree naturali protette di interesse regionale (sul punto, in particolare, gli articoli 5, comma 4, 9, 12, 13, 14, 15 e 16);

VISTO in particolare, l'articolo 40 della l.r. 29/1997 e ss.mm., a termini del quale il consiglio direttivo dell'Ente regionale Roma Natura (ossia l'ente preposto alla gestione del sistema di aree naturali protette interamente ricadenti nel territorio di Roma capitale (comma 1) e che si configura come ente pubblico dipendente dalla Regione ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto):

— “... è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum, nominati dal Presidente della Regione, così designati:

a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l'Assessore competente in materia di ambiente;

b) due da Roma capitale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;

c) due dal Consiglio regionale, con voto limitato, previa audizione nella commissione consiliare competente in materia delle organizzazioni agricole ed ambientaliste.” (comma 2.1);

VISTA la determinazione dirigenziale 8 febbraio 2017, n. 62, con la quale è stato, tra l'altro, approvato l'avviso pubblico teso ad acquisire le candidature per la designazione, da parte del Consiglio regionale, di due membri del consiglio direttivo dell'Ente regionale Roma Natura, istituito dall'articolo 40, comma 1 della l.r. 29/1997 e ss.mm. (avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 16 febbraio 2017, n. 14 e, contestualmente, sul sito web istituzionale del Consiglio regionale);

PRESO ATTO che, come si ricava dalla documentazione agli atti predisposta dalla competente struttura organizzativa del Consiglio regionale:

— risultano essere complessivamente pari a 15 le istanze di candidatura pervenute per effetto della pubblicazione del richiamato avviso pubblico, relative ai candidati di seguito elencati:

- 1) Enrico CALVARIO, nato a Roma il 17 agosto 1957;
- 2) Luca CECCARELLI, nato a Ronciglione (VT) il 14 luglio 1977;
- 3) Fausto CECCHINI, nato a Roma il 10 settembre 1976;
- 4) Giampiero CECI, nato a Colleferro (RM) il 17 marzo 1969;
- 5) Andrea DE CAROLIS, nato a Roma il 24 aprile 1967;
- 6) Antonio FRAIOLI, nato ad Arce (FR) il 23 febbraio 1959;
- 7) Antonio GALANO, nato a Roma il 15 marzo 1948;
- 8) Anna MONTANA, nata a Licata (AG) il 18 giugno 1946;
- 9) Alessandro MONTEMAGGIORI, nato a Roma il 23 luglio 1963;
- 10) Sandro NARDELLI, nato a Sora (FR) il 31 ottobre 1970;
- 11) Gian Matteo PANUNZI, nato a Roma il 13 agosto 1963;
- 12) Gemma PASQUAZI, nata a Palestrina (RM) il 22 settembre 1988;
- 13) Claudio PRESUTTI, nato a Roma il 6 settembre 1959;
- 14) Antonio ROCCA, nato a Taranto il 6 marzo 1956;
- 15) Giulio ROSSI, nato ad Anagni (FR) il 22 luglio 1986;

— dette istanze sono state tutte ritenute ammissibili in rito;

CONSTATATO che:

— in relazione alle previsioni di cui all'articolo 82, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la VI commissione consiliare permanente, competente *ratione materiae*, non ha svolto, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione e delle schede istruttorie predisposte dalla richiamata struttura organizzativa, né successivamente a tale scadenza, l'esame istruttorio delle candidature;

- la stessa commissione consiliare permanente ha provveduto, in data 18 luglio 2017, in conformità con le previsioni di cui al riportato articolo 40, comma 2.1, lettera c) della l.r. 29/1997 e ss.mm., ad audire le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste, anche al fine di raccogliere utili indicazioni in ordine ai criteri di scelta dei candidati, alla luce dei requisiti per essi richiesti dalla stessa l.r. 29/1997 e ss.mm.;

**CONSIDERATO** che l'argomento concernente la designazione dei due membri del consiglio direttivo dell'Ente regionale Roma Natura è stato iscritto all'ordine del giorno generale del Consiglio regionale a partire dalla seduta n. 78 del 4 luglio 2017 e che, a detta iscrizione, non ha ancora fatto seguito l'adozione del relativo atto da parte dello stesso Consiglio;

**TENUTO CONTO** che

- diverse e reiterate sono state le richieste di informazione avanzate dalla competente struttura assessorile in merito allo stato della procedura di designazione di cui alla citata determinazione, in considerazione del fatto che la designazione da parte del Consiglio regionale dei due membri del consiglio direttivo di ciascuno degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale è propedeutica alla successiva nomina/costituzione, con decreto del Presidente della Regione, dello stesso consiglio direttivo e quindi dell'ordinario e primario organo di amministrazione attiva dei medesimi enti;
- con decreto del Presidente della Regione N. T00006 del 13 gennaio 2017 è stato nominato il presidente del consiglio direttivo dell'Ente regionale Roma Natura, che è anche presidente del medesimo Ente e si trova, per effetto di tale nomina, a dover adottare, in via surrogatoria, straordinaria e transitoria, nelle more della costituzione dello stesso consiglio direttivo, “*gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili*” ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della l.r. 29/1997 e ss.mm.;

**PRESO ATTO** che nel corso della seduta della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari n. 157 del 27 settembre 2017, l'argomento *de quo* non è stato ritenuto tra quelli, iscritti all'ordine del giorno generale del Consiglio regionale, da trattare in via prioritaria e, pertanto, da inserire nella calendarizzazione dei lavori d'aula delle successive sedute;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 1994, n. 444 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2 che, nel caso in cui gli organi collegiali non pro-

cedano alla ricostituzione di organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici scaduti, trasferisce, sotto forma di esercizio del potere sostitutivo, ai presidenti degli stessi organi collegiali la relativa competenza, in ragione della considerazione che mentre l'organo collegiale potrebbe trovarsi nell'impossibilità o comunque nell'oggettiva difficoltà di riunirsi o di pervenire a un accordo sulla nomina (nella fattispecie, sulla designazione propedeutica alla nomina) da effettuare, senza che da questo possano neppure discendere precise responsabilità imputabili al mancato adempimento, queste evenienze non sono invece riconducibili all'organo monocratico che, una volta investito, non potrebbe sottrarsi se non andando incontro a precise responsabilità, a prima vista rilevabili (cfr., al riguardo, sent. Corte cost. n. 464 del 1994);

VISTA

altresì la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e, in particolare, l'articolo 2, che prevede quanto riportato nel precedente paragrafo con riferimento al rinnovo degli organi di amministrazione scaduti di competenza della Regione Lazio, la cui applicazione ai consigli direttivi degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale è contemplata, per giunta, anche da un espresso rinvio normativo (cfr. art. 14, comma 7 della l.r. 29/1997 e ss.mm.);

RAVVISATA

pertanto la necessità di dover procedere con consentita urgenza alla designazione dei due membri del consiglio direttivo dell'Ente regionale Roma Natura al fine di assicurare, attraverso il successivo atto di nomina con decreto del Presidente della Regione, l'esercizio delle funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere ai sensi della l.r. 29/1997 e ss.mm. - tra cui, quale adempimento di sicura e rilevante contingenza e importanza, l'adozione del bilancio di previsione - e, di conseguenza, la compiuta e ordinaria attuazione della stessa legge regionale;

ATTESO

che la procedura di designazione di cui trattasi, come pure precisato nell'avviso pubblico a cui i candidati hanno aderito, quantunque svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione non si configura tuttavia come di tipo concorsuale o preconcorsuale, dal momento che non è prevista una valutazione comparativa degli stessi candidati finalizzata all'attribuzione di un punteggio e alla formazione di una graduatoria di merito, bensì solo al riscontro di competenze ed esperienze in loro possesso;

VISTE

le istanze di candidatura, corredate dai *curricula*, relative ai 15 candidati di cui sopra nonché:

- la scheda di carattere generale elaborata dalla menzionata struttura organizzativa, contenente anche delle valutazioni/osservazioni in ordine alla normativa di riferimento;
- il resoconto stenografico della ricordata audizione, presso la VI commissione consiliare permanente, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste;

#### DECRETA

- a) di designare, ai fini della successiva nomina a membri del consiglio direttivo dell'Ente regionale Roma Natura, i Sigg.:
  - 1) Andrea DE CAROLIS, nato a Roma il 24 aprile 1967;
  - 2) Antonio GALANO, nato a Roma il 15 marzo 1948;
- b) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale;
- c) di trasmettere il presente decreto al Servizio Giuridico, Istituzionale, Area “Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare” e di demandare alla stessa ogni ulteriore e consequenziale adempimento.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

F.to *Daniele Leodori*